

ACCORDO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.45 DEL D.LGS. N. 36 DEL 2023 (NUOVO CODICE DEGLI APPALTI)

In data 11 settembre 2025 i membri della delegazione di parte datoriale, presieduta dal Direttore Generale dott.ssa Maria DE PAOLIS, e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative della Dirigenza si sono riuniti per la sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNI relativo alle modalità ed ai criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36.

PREMESSA

I membri della delegazione di parte datoriale dell'Amministrazione Difesa (AD) e i rappresentanti delle suddette Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale dirigente delle Funzioni Centrali in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa:

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – comparto Funzioni Centrali – 2019-2021 del personale Dirigente sottoscritto il 16 novembre del 2023;

VISTO l'articolo 1, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n.36 del 2023, il quale stabilisce che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per *“attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”*;

VISTO l'articolo 45, comma 2 del D.Lgs. n.36 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, il quale prevede che *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale*;

VISTO il comma 3 del citato articolo, il quale prevede che *l'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice*;

VISTO il comma 4 del suddetto articolo, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 e dal decreto-legge 21 maggio 2025, n.73, convertito in legge 18 luglio 2025, n. 105, il quale prevede che *“L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio*

preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti del personale in regime di diritto pubblico. Le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale, in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il numero dei beneficiari. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio;

VISTO l'allegato I.10 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 che ha aggiunto all'elenco delle “Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure” il “coordinamento dei flussi informativi”;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC approvato dal Consiglio il 7 maggio 2025 che ha fornito indicazioni applicative riguardo agli incentivi per funzioni tecniche dopo l'approvazione del d.lgs. 209 del 2024 c.d. Correttivo al Codice;

VISTO il Decreto del Ministro della Difesa del 22 ottobre 2024, registrato con raccomandazioni presso la Corte dei Conti al n.4544 del 14.11.2024, quale “atto a valenza generale” per la disciplina dei criteri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche in favore del personale non dirigente;

TENUTO CONTO che l'Amministrazione procederà all'adeguamento del Decreto del Ministro della Difesa 22 ottobre 2024 alle sopravvenienze normative di cui al decreto legislativo n.209 del 2024 e al decreto legge n.73 del 2025 nonché alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti e dagli altri organi certificatori, anche al fine di consentire il riconoscimento dell'incentivo anche al personale dirigente;

RILEVATA la necessità di contrattare i criteri per l'attribuzione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36 del 2023 e s.m.i. svolte dal personale dirigente;

CONSIDERATO che la contrattazione integrativa in questione è di carattere esclusivamente normativo e non comporta oneri per l'amministrazione poiché disciplina unicamente le modalità e i

criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, finanziati con risorse poste a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento;

sottoscrivono

la seguente Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'Amministrazione Difesa contenente le modalità ed i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal personale dirigente del Ministero della Difesa, aventi diritto ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. n.36 del 2023, di seguito esplicitati.

Articolo 1

Ambito soggettivo di applicazione

Le modalità ed i criteri concordati nel presente Accordo si applicano alle funzioni tecniche svolte dal personale dirigente a decorrere dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure affidate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche avviate prima del 31 dicembre 2024 ma comunque in corso a tale data.

Articolo 2

Ambito oggettivo di applicazione

L'incentivo si applica agli appalti, alle concessioni e ai partenariati pubblico-privato contrattuali o a parte delle singole fasi procedimentali, di lavori, di servizi e forniture disciplinati dal Codice o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ivi inclusi i contratti di cui all'articolo 139, comma 1.

Sono esclusi dalla corresponsione dell'incentivo gli appalti di cui all'articolo 56 del Codice, gli affidamenti alle società in house e i lavori in amministrazione diretta, il partenariato-pubblico privato istituzionale.

Il presente CCNI ha validità triennale dalla data di sottoscrizione.

Le parti si riservano di modificare ed aggiornare lo stesso anche prima della scadenza, in ragione delle risultanze emerse dalla concreta applicazione dei criteri di ripartizione richiamati al successivo articolo 4.

Articolo 3

Risorse finanziarie da destinare agli incentivi per funzioni tecniche

Ai fini della quantificazione delle risorse da destinare agli incentivi, secondo quanto indicato dall'art.45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.36 del 2023, si applica il sistema di calcolo riportato in Annesso.

Nel caso di modifiche dei contratti a seguito di rinegoziazione, che comportino una diminuzione della spesa originariamente prevista, l'incentivo è diminuito in misura proporzionale.

Articolo 4

Criteri e modalità di ripartizione delle risorse

Come previsto dall'articolo 45, comma 3, del D.Lgs. n.36 del 2023, l'80 per cento delle risorse come sopra quantificate viene ripartito, per ciascun affidamento, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche funzioni espletate e del contributo apportato dal personale, nonché dell'entità e della complessità dell'affidamento, applicando i parametri indicati nell'Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

In applicazione dell'articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, la ripartizione degli incentivi per ciascun affidamento tra le attività di cui all'Allegato è effettuata dal Responsabile della stazione appaltante o da un suo delegato, su proposta del RUP, tenuto conto delle peculiarità della singola acquisizione.

La procedura di liquidazione degli incentivi è poi disposta dal Responsabile della spesa, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal personale, la completezza e la regolarità della prestazione resa nonché la determinazione degli specifici importi spettanti per le attività svolte dal personale.

In data 11 settembre 2025 le parti provvedono alla sottoscrizione della presente ipotesi di CCNI.

PER L'AMMINISTRAZIONE LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	
Il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale civile (Dott.ssa Maria DE PAOLIS)	FIRMATO
Il Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa (Gen. D. Mario CIORRA)	FIRMATO
Il Capo del I Reparto del Segretariato Generale della Difesa (Dott. Lorenzo MARCHESI)	FIRMATO
Magistrato del Consiglio della Magistratura Militare (Dott.ssa Anna MARCONCINI)	FIRMATO
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
UNADIS	FIRMATO
DIRSTAT FIALP	FIRMATO
CISL FP	FIRMATO
FP CGIL	FIRMATO
CIDA FC	FIRMATO
ANMI ASSOMED SIVEMP FPM	FIRMATO
UIL PA	FIRMATO
FEMEPA	NON FIRMATO

LAVORI

SCAGLIONI	PERCENTUALE PER SCAGLIONI	MISURA INCENTIVI
fino a € 150.000,00	2,00%	
da € 150.000,01 a € 350.000,00	1,80%	€ 3.000,00 + 1,80% della quota eccedente € 150.000,01 fino a € 350.000,00
da € 350.000,01 a € 1.000.000,00	1,60%	€ 6.600,00 + 1,60% della quota eccedente € 350.000,01 fino a € 1.000.000,00
da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,40%	€ 17.000,00 + 1,40% della quota eccedente € 1.000.000,01 fino a € 3.000.000,00
da € 3.000.000,01 a € 5.350.000,00	1,20%	€ 45.000,00 + 1,20% della quota eccedente € 3.000.000,01 fino a € 5.350.000,00
da € 5.350.000,01 a € 10.000.000,00	1,00%	€ 73.200,00 + 1,00% della quota eccedente € 5.350.000,01 fino a € 10.000.000,00
da € 10.000.000,01 a € 20.000.000,00	0,80%	€ 119.700,00 + 0,80% della quota eccedente € 10.000.000,01 fino a € 20.000.000,00
da € 20.000.000,01 a € 50.000.000,00	0,60%	€ 199.700,00 + 0,60% della quota eccedente € 20.000.000,01 fino a € 50.000.000,00
da € 50.000.000,01 a € 100.000.000,00	0,40%	€ 379.700,00 + 0,40% della quota eccedente € 50.000.000,01 fino a € 100.000.000,00
da € 100.000.000,01 a € 300.000.000,00	0,20%	€ 579.700,00 + 0,20% della quota eccedente € 100.000.000,01 fino a € 300.000.000,00
da € 300.000.000,01 a € 500.000.000,00	0,10%	€ 979.700,00 + 0,10% della quota eccedente € 300.000.000,01 fino a € 500.000.000,00
da € 500.000.000,01 a € 1.000.000.000,00	0,08%	€ 1.179.700,00 + 0,080% della quota eccedente € 500.000.000,01 fino a € 1.000.000.000,00
da € 1.000.000.000,01 a € 1.500.000.000,00	0,06%	€ 1.579.700,00 + 0,06% della quota eccedente € 1.000.000.000,01 fino a € 1.500.000.000,00
superiore a € 1.500.000.000,01	0,04%	€ 1.879.700,00 + 0,04% della quota eccedente € 1.500.000.000,01

SERVIZI E FORNITURE

SCAGLIONI	PERCENTUALE PER SCAGLIONI	MISURA INCENTIVI
fino a € 215.000,00	2,00%	
da € 215.000,01 a € 500.000,00	1,80%	€ 4.300,00 + 1,80% della quota eccedente € 215.000,01 fino a € 500.000,00
da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	1,60%	€ 9.430 + 1,60% della quota eccedente € 500.000,01 fino a € 1.000.000,00
da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00	1,40%	€ 17.430,00 + 1,40% della quota eccedente € 1.000.000,01 fino a € 3.000.000,00
da € 3.000.000,01 a € 5.350.000,00	1,20%	€ 45.430,00 + 1,20% della quota eccedente € 3.000.000,01 fino a € 5.350.000,00
da € 5.350.000,01 a € 10.000.000,00	1,00%	€ 73.630,00 + 1,00% della quota eccedente € 5.350.000,01 fino a € 10.000.000,00
da € 10.000.000,01 a € 20.000.000,00	0,80%	€ 120.130,00 + 0,80% della quota eccedente € 10.000.000,01 fino a € 20.000.000,00
da € 20.000.000,01 a € 50.000.000,00	0,60%	€ 200.130,00 + 0,60% della quota eccedente € 20.000.000,01 fino a € 50.000.000,00
da € 50.000.000,01 a € 100.000.000,00	0,40%	€ 379.700,00 + 0,40% della quota eccedente € 50.000.000,01 fino a € 100.000.000,00
da € 100.000.000,01 a € 300.000.000,00	0,20%	€ 580.130,00 + 0,20% della quota eccedente € 100.000.000,01 fino a € 300.000.000,00
da € 300.000.000,01 a € 500.000.000,00	0,10%	€ 980.130,00 + 0,10% della quota eccedente € 300.000.000,01 fino a € 500.000.000,00
da € 500.000.000,01 a € 1.000.000.000,00	0,08%	€ 1.180.130,00 + 0,080% della quota eccedente € 500.000.000,01 fino a € 1.000.000.000,00
da € 1.000.000.000,01 a € 1.500.000.000,00	0,06%	€ 1.580.130,00 + 0,06% della quota eccedente € 1.000.000.000,01 fino a € 1.500.000.000,00
superiore a € 1.500.000.000,01	0,04%	€ 1.880.130,00 + 0,04% della quota eccedente € 1.500.000.000,01

RIPARTIZIONE DELL'80% DEL FONDO NEI CONTRATTI DI LAVORI¹

La ripartizione del 100% delle risorse assegnate va effettuata tra le tipologie di funzioni tecniche previste nella specifica procedura di affidamento.

LAVORI	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	Dal 1% al 2%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (ove predisposto)	Dal 2% al 6%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Dal 6% al 10%
Responsabile Unico del Progetto	15% ² - 18% ³ – 20% ⁴
Collaboratori all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa-contabile dell'intervento, ivi compresi i Responsabile del Procedimento per la singola fase ed i relativi collaboratori)	Dal 10% al 30%
Direttore Lavori	Dal 10% al 15%
Ufficio direzione dei lavori (direttore/i operativo/i ispettore/i di cantiere)	Dal 10% al 15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Dal 2% al 5%
Redazione del progetto esecutivo	Dal 6% al 12%
Collaudo tecnico amministrativo o Certificato regolare esecuzione	Dal 3% al 5%
Collaudo statico (ove necessario)	Dal 2% al 5%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Dal 2% al 4%
Predisposizione dei documenti di gara	Aggiudicazione criterio prezzo più basso 4% Aggiudicazione criterio offerta economicamente più vantaggiosa 5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Dal 3% al 5%
Coordinamento dei flussi informativi	Dal 2% al 5%

¹ La ripartizione del 100% delle risorse assegnate va effettuata tra le tipologie di funzioni tecniche previste nella specifica procedura di affidamento.

² Se nominati i responsabili di fase (responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento ex art. 15 co. 4 Dlgs 36/2023)

³ Se nominato uno solo dei due responsabili di fase responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione o responsabile di procedimento per la fase di affidamento ex art. 15 co. 4 Dlgs 36/2023).

⁴ Se non nominati i responsabili di fase.

RIPARTIZIONE DELL'80% DEL FONDO NEI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE⁵

SERVIZI E FORNITURE	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	Dal 1% al 2%
Redazione del progetto (livello unico)	Dal 4% al 10%
Responsabile Unico del Progetto	15% ⁶ - 18% ⁷ - 20% ⁸
Collaboratori all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa-contabile dell'intervento, ivi compresi i Responsabili del Procedimento per la singola fase ed i relativi collaboratori)	Dal 10% al 30%
Direttore dell'Esecuzione	Dal 10% al 15%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	Dal 10% al 15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Dal 2% al 5%
Redazione del progetto esecutivo (ove previsto)	Dal 2% al 5%
Verifica di conformità o regolare esecuzione	Dal 10% al 20%
Predisposizione dei documenti di gara	Aggiudicazione criterio prezzo più basso 4% Aggiudicazione criterio offerta economicamente più vantaggiosa 5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Dal 2% al 5%

⁵ La ripartizione del 100% delle risorse assegnate va effettuata tra le tipologie di funzioni tecniche previste nella specifica procedura di affidamento.

⁶ Se nominati i responsabili di fase (responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e responsabile di procedimento per la fase di affidamento ex art. 15 co. 4 Dlgs 36/2023).

⁷ Se nominato uno solo dei due responsabili di fase responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione o responsabile di procedimento per la fase di affidamento ex art. 15 co. 4 Dlgs 36/2023).

⁸ Se non nominati i responsabili di fase.

RIPARTIZIONE DELL'80% DEL FONDO NEI CONTRATTI MISTI QUALIFICABILI COME APPALTI DI FORNITURA E/O SERVIZI PREVALENTEMENTE CON QUOTA DI APPALTI DI LAVORI⁹

Nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3 è effettuata secondo le percentuali di seguito indicate:

SERVIZI	PERCENTUALE
Programmazione della spesa per investimenti	Dal 1% al 2%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (ove predisposto)	Dal 2% al 6%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	Dal 6% al 10%
Responsabile Unico del Progetto	15% ¹⁰ - 18% ¹¹ - 20% ¹²
Collaboratori all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa-contabile dell'intervento, ivi compresi i Responsabile del Procedimento per la singola fase ed i relativi collaboratori)	Dal 10% al 30%
Direttore dell'Esecuzione	Dal 10% al 15% (della componente servizi/forniture)
Collaboratori del Direttore dell'Esecuzione	Dal 10% al 15% (della componente servizi/forniture)
Verifica di conformità o regolare esecuzione	Dal 10% al 20% (della componente servizi/forniture)
Predisposizione dei documenti di gara	Aggiudicazione criterio prezzo più basso 4% Aggiudicazione criterio offerta econ. più vantaggiosa 5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Dal 2% al 5%
Direttore Lavori	Dal 10% al 15% (della componente lavori)
Ufficio direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	Dal 10% al 15% (della componente lavori)
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	Dal 3% al 5%
Redazione del progetto esecutivo	Dal 6% al 10% (componente lavori)
Collaudo tecnico amministrativo	Dal 2% al 5% (della componente lavori)

⁹ La ripartizione del 100% delle risorse assegnate va effettuata tra le tipologie di funzioni tecniche previste nella specifica procedura di affidamento.

¹⁰ Se nominati i due responsabili di fase (responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione o responsabile di procedimento per la fase di affidamento ex art. 15 co. 4 Dlgs 36/2023).

¹¹ Se nominato uno solo dei due responsabili di fase responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione o responsabile di procedimento per la fase di affidamento ex art. 15 co. 4 Dlgs 36/2023).

¹² Se non nominati i responsabili di fase.

Collaudo statico (ove necessario)	Dal 2% al 5% (della componente lavori)
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	Dal 2% al 4% (della componente lavori)